

N. **39321/13** Registro generale
N. **4** (ruolo interno)
N. 298 Sentenza

12356/14



SS.UU.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

- | | |
|--|------------------|
| 1. dr. <u>SAVERIO FELICE</u>
<u>Francesco Saverio</u> Mannino | Presidente |
| 2. dr.ssa <u>Guicla Mulliri</u> | Consigliere rel. |
| 3. dr.ssa <u>Chiara Graziosi</u> | Consigliere |
| 4. dr. <u>Gastone Andrezza</u> | Consigliere |
| 5. dr. <u>Alessandro Maria Andronio</u> | Consigliere |

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del **5 febbraio 2014**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.M. presso il Tribunale di Napoli
nel proc. c/o
Gallo Salvatore, nato a Pompei il 4.11.67
indagato art. 73 T.U. Stup.

avverso la *ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli* del 25.7.13

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ;
Sentito il difensore dell'imputato avv. Ernesto Sibilio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;

o s s e r v a

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - In data 20.1.10, il ricorrente Gallo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione all'accusa di cui al capo M2) (art. 73 T.U. stup., aggravato ex art. 7 L. 203/91).

Per tale fatto, egli è stato giudicato con rito abbreviato ed il *G.u.p.*, il 28.2.11, lo ha condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e 30.000 € di multa (confermata in secondo grado in data 29.4.13).

La durata della custodia cautelare ha conosciuto varie cause di sospensione ex art. 304 c.p.p..

Con l'ordinanza oggetto di gravame, il Tribunale per il Riesame, in accoglimento dell'appello dell'indagato (avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto analogha istanza), ne ha disposto la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase.

Il ragionamento del Tribunale si è sviluppato attraverso la considerazione che il *dies a quo* per il decorso dei termini di fase fosse quello della data della sentenza di primo grado - vale a dire, il 28.2.11 - e che, in presenza di più cause di sospensione, non potesse comunque essere superato il doppio del termine ordinario (ritenuto pari ad un anno).

Per l'effetto, i giudici di merito hanno ritenuto che il termine massimo di custodia fosse decorso il 28.2.13 ed hanno rimesso in libertà l'imputato.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo erronea interpretazione della norma processuale, segnatamente dell'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 *bis* c.p.p..

Il Tribunale, infatti, non ha ritenuto che tale disposizione trovasse applicazione nella fase di appello bensì solo in quella di primo grado e nelle more tra la sentenza di appello e l'eventuale giudizio di cassazione. Al contrario, il ricorrente, riportato per intero il contenuto di una recente pronuncia di questa S.C. (Sez. V, 11.7.12, Sulaiman, n. 30759) sostiene che lo scopo della novella della legge 4/01 è stato proprio quello di far sì che, nei processi di criminalità organizzata, la problematica del calcolo dei termini fosse affrontata in modo unitario collegando tra loro tutti i termini di fase. Ciò si evince, del resto, anche dal tenore letterale della norma che contiene un richiamo (*al termine di cui al sub d*) - ossia alla fase che intercorre tra la pronuncia di appello e quella definitiva di legittimità - che è chiaramente indicativo del fatto che il meccanismo previsto dall'art. 303 comma 1 lett. h) n. 3 *bis* è pienamente operativo anche in costanza della fase d'appello, così come è agevole dedurre anche dal testuale richiamo ai numeri 1), 2) e 3) presenti, sia, con riferimento ai diversi termini della fase di primo grado, sia, in relazione ai termini del giudizio di appello.

3. Motivi della decisione - La questione sollevata con il ricorso in esame evidenzia una problematica sulla quale, a seguito della pronuncia della sezione quinta di questa S.C., n. 30759/12, era già emerso un contrasto interpretativo tra le sezioni di questa Corte.

3.1. La sentenza Sualaiman, infatti, si è posta consapevolmente in contrasto con il diverso ed omogeneo orientamento di questa Corte (se si fa eccezione per Sez. 2 n. 9148/03 del 30 maggio 2002, Reccia, non massimata), secondo cui, argomentando dal tenore letterale del comma 6 dell'art. 304 c.p.p., il termine di durata massima della custodia cautelare non potrebbe essere aumentato fino a sei mesi sommandovi il residuo recuperato nella fase dibattimentale da quelle precedenti, poiché, per un verso, l'avverbio "*comunque*", utilizzato dalla disposizione, sottolineerebbe il carattere di limite insuperabile del "doppio" termine di custodia e, per altro verso, la collocazione dell'inciso "*senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) numero 3 bis*" - subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia - escluderebbe invece l'adozione di ogni criterio di computo che riduca la portata della stessa (v. Sez. I, 11.4.07, n. 34545, Greco, Rv. 237680; Sez. VI, 7.10.11, n. 38671 Amasiatu, Rv. 250847; Sez. I, 15.5.03, n. 26794, Pirrone, Rv. 225006; Sez. I, 9.1.02, n. 8094, Gulino, Rv. 221326; Sez. I, 8.8.01, n. 34119, Trane, Rv. 219914).

3.2. Le opposte ragioni della sentenza di questa Sez. V sono state sopra sintetizzate nell'illustrare i motivi del ricorso del P.M..

3.3. E' avviso di questo collegio che le considerazioni poste alla base della decisione dissenziente siano meritevoli di attenzione.

L'ambiguità lessicale della disposizione di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. è, infatti, innegabile.

Il ricorso, come chiave ermeneutica, alla *ratio* delle novelle legislative, non è ingiustificato dovendosi, effettivamente, leggere in esse l'intento di consentire al giudice del dibattimento di primo grado un maggior tempo per la trattazione del processo che abbia ad oggetto i reati più gravi senza che, nel frattempo, venga a cessare la custodia cautelare per effetto della maturazione dei relativi termini di fase.

Se ciò ha un senso, sarebbe allora illogico ritenere che tale giudice possa dilatare i tempi processuali senza il timore della scarcerazione dell'imputato, per poi sterilizzare l'ulteriore termine cautelare di cui si sia in concreto avvalso (tanto più che la sua aggiunta a quello massimo di cui al comma sesto dell'art. 304 non comporta alcuna estensione effettiva del tempo di custodia, atteso che il suo prolungamento nella fase è compensata da una minore durata della carcerazione nella fase precedente ovvero nella pendenza del giudizio di cassazione).

In tal senso, perciò, l'equivoca locuzione normativa "*senza tenere conto*" ben potrebbe assumere il significato per cui, dal computo, debba rimanere escluso il periodo di custodia "recuperato".

Del resto, anche una lettura sistematica della disposizione consente di osservare che il comma 7 dello stesso art. 304 ed il comma 4 dell'art. 303 - con espressioni simili ma più lineari ("*non si tiene conto dei*" "*considerate anche...*") - esprimono il medesimo, significativo, concetto secondo cui la volontà legislativa è quella di non computare, ai fini ivi dichiarati, determinati tempi custodiali nel calcolo (rispettivamente) dei termini massimi e di quelli complessivi.

3.4. L'eventuale adesione di questo Collegio alla decisione della V sezione radicalizzerebbe il contrasto giurisprudenziale già delineatosi.

Si impone, quindi, previamente, ai sensi dell'art. 618 c.p.p. una rimessione della questione all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.

P.Q.M.

Visto l'art. 618 c.p.p.

r i m e t t e

il ricorso dinanzi alle Sezioni Unite

Così deciso il 5 febbraio 2014

Il Presidente
(*dr. Saverio Felice Mannino*)



Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Giulia Mùlliri*)

